CAMERA DEI DEPUTATI N. 2822-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **MARTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 giugno 1988 (Stampato n. 596)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(DE ROSE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON LESTERO

(RUGGIERO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 giugno 1988

Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e del protocollo sulle immunità della Fondazione europea, firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984

Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 29 marzo 1982 i Ministri degli affari esteri dei paesi comunitari firmarono a Bruxelles l'Accordo istitutivo di una Fondazione europea, con sede a Parigi, con lo scopo di accrescere la comprensione reciproca tra i popoli della Comunità, di promuovere una migliore conoscenza del patrimonio culturale comune, di sviluppare una maggiore comprensione dell'integrazione europea.

Contestualmente all'Accordo istitutivo fu adottata dai rappresentanti degli Stati firmatari una dichiarazione, con la quale essi si impegnarono a negoziare il regime da accordare alla Fondazione, ai suoi membri ed al suo personale, sulla base delle esigenze e degli interessi funzionali della Fondazione stessa.

Sulle basi di tali impegni furono firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984, due Protocolli, uno sui privilegi, l'altro sulle immunità della fondazione.

Ciascuno dei due protocolli si uniforma al modello normalmente adottato in materia; immunità della giurisdizione, inviolabilità degli edifici e degli archivi, libertà da provvedimenti coercitivi, regime speciale in materia valutaria, libertà di comunicazione, informazione e pubblicazione, esenzione da imposte dirette, indirette e doganali.

La gamma dei privilegi e immunità è stata contenuta ad un livello minimo rispetto alle soluzioni variamente praticate nei confronti delle organizzazioni internazionali.

Quanto al secondo Protocollo, tutte le immunità della giurisdizione e da tutti esecutivi sono accordati sia alla Fondazione sia al personale, facendo salve le ipotesi di azione civile per danni a terzi da circolazione di autoveicoli e di infrazioni alle norme della su detta circolazione e facendo in modo che siano garantite la buona amministrazione della giustizia e l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza e di sanità pubblica.

Il Protocollo sulle immunità non è stato firmato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Commissione Esteri invita l'Assemblea ad approvare il provvedimento in esame.

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo sui privilegi della Fondazione europea ed il protocollo sulle immunità della Fondazione europea, entrambi firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del primo protocollo e dall'articolo 11 del secondo protocollo.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*